

**Bruno Capponi**

***Autonoma esecutorietà dei capi condannatori non di merito***

Si va rapidamente diffondendo<sup>[1]</sup> l'idea di un contrasto in atto tra Corti sovrane a proposito dell'autonoma esecutorietà del capo della sentenza di primo grado che pronunzia sulle spese. I poli del contrasto sarebbero dati, da un lato, dalla sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004, n. 232 (Pres. Onida, Est. Vaccarella), con cui è stata dichiarata *non fondata* la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., per denunciato contrasto con gli artt. 3, 24, 111, comma 2, Cost. e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «*nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza*»; dall'altro lato, dalla (di poco successiva) sentenza della Cass., Sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367, che con un atteso *revirement* (preannunciato dalle diffuse ribellioni dei giudici di merito al precedente consolidato orientamento) ha affermato che la pronuncia condannatoria sulle spese è titolo esecutivo anche se non accede ad un capo condannatorio di merito, essendo «*legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio) trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento o meno della domanda (quale che sia) introdotta dalle parti*». Aggiungiamo – sebbene forse *ad abundantiam*, alla luce del discorso che di seguito sarà svolto – che dopo l'atteso *revirement* la Cassazione ha avuto modo di affermare<sup>[2]</sup> il principio dell'immediata esecutività anche riguardo a sentenze diverse da quelle di condanna (Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618, di cui trascriviamo la massima ufficiale: *La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere; ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di servitù ex art. 1051 o 1052 c.c., allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù*). Col che il “contrasto tra Corti” sembrerebbe definitivamente radicalizzato: mentre la Cassazione inizia infatti a dare, dell'art. 282 c.p.c. novellato dalla legge 353/1990, quella lettura espansiva e “progressiva” che molti hanno giudicato e giudicano la sola coerente con lo “spirito” della riforma<sup>[3]</sup> e con gli stessi lavori preparatori<sup>[4]</sup>, la Corte costituzionale fa brusca macchina indietro, offrendo della stessa norma una lettura “restrittiva”, in contrasto con la giurisprudenza ordinaria più attendibile e matura e, verosimilmente, con le stesse attese dei pratici<sup>[5]</sup>.

Ma forse un contrasto tra Corti è soltanto nelle valutazioni dei commentatori.

Per prendere consapevole contatto con la delicata questione occorre preliminarmente accertare *che cosa* abbia esattamente detto la Corte costituzionale e, soprattutto, *come* e *così* con quale efficacia (anche ai fini del dibattito culturale).

Il *come* è una sentenza di rigetto, con la quale è stata dichiarata *non fondata* la questione di costituzionalità nei termini proposti dal giudice rimettente, senza alcun effetto vincolante *erga omnes* <sup>[6]</sup>. Ragion per cui sembra azzardato parlare di un vero e proprio orientamento della Consulta, peraltro desumibile più da argomentazioni incidentali – di una motivazione comunque ridotta a passaggi essenziali – che dal concreto *decisum* (che ha, in ogni caso, il valore proprio delle decisioni di rigetto).

La pronunzia, inoltre, va intesa – secondo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pacificamente vigente anche nel giudizio costituzionale – come la risposta che la Consulta ha fornito allo specifico quesito posto dal rimettente, del quale torna così conto di occuparsi ancor prima di valutare i termini della risposta del giudice costituzionale.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 14 luglio 2003, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. in relazione alla (ritenuta dal “diritto vivente”: il richiamo è soprattutto alla Cass. 9236/2000<sup>[7]</sup>, rappresentativa dell’orientamento ora rimosso dalla Cass. 21367/2004) non autonoma esecutività del capo relativo alla condanna alle spese, prospettando un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nonché con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sotto i concorrenti profili *i)* della ragionevole durata del processo, perché la previsione dell’esecutività immediata soltanto per talune sentenze di primo grado, e non per tutte, alimenterebbe gli appelli meramente dilatori; *ii)* dei principi dell’eguaglianza dinanzi alla legge e della parità delle armi nel processo, realizzandosi una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano, pur da prospettiva contrapposta, nella stessa condizione di aver vinto una causa potendo l’uno, ma non anche l’altro, ripetere immediatamente le spese di lite; *iii)* coi principi dell’azionabilità dei propri diritti e dell’effettività delle garanzie processuali, in quanto la sentenza di primo grado non provvisoriamente esecutiva costituisce un diritto limitato con riguardo al termine iniziale di azionabilità, esponendo altresì la parte vittoriosa, che intenda procedere *in executivis*, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione *ex art.* 615 c.p.c..

Questi i termini della questione posta dal tribunale torinese, che individuano i confini e così il *thema decidendum* del giudizio costituzionale.

La Corte, seguendo un percorso (con *obiter dicta* di un certo respiro<sup>[8]</sup>, sebbene contenuti nel corpo di una motivazione ragionevolmente succinta) senza dubbio diverso da quello che di lì a poco sarebbe stato seguito dalla Cassazione “risvegliata”, ha dichiarato la non fondatezza della questione *siccome proposta*: accantonati preliminarmente i riferimenti alla ragionevole durata del processo ed alla violazione del principio di eguaglianza (e, di conseguenza, della parità delle armi nel processo), la Consulta ha anzitutto giudicato erroneo, *in subiecta materia*, il richiamo all’art. 282 c.p.c., il quale «mira – per finalità certamente non irragionevoli perseguite dal legislatore – ad anticipare, rispetto a quello della irretrattabilità, il momento della efficacia della sentenza *di merito* di primo grado (così come, *ante* Novella del 1990, il legislatore aveva fatto con riguardo alla sentenza di secondo grado)»; in secondo luogo, ha rilevato che il giudice rimettente aveva utilizzato in modo «del tutto improprio» il concetto di *accessorietà* (della condanna alle spese rispetto alla domanda e così alla condanna di merito), in quanto «l’art. 31 c.p.c. designa con tale locuzione domande *ulteriori* rispetto a quella principale, in relazione alla quale si radica la competenza territoriale del giudice». Ma la pronunzia sulle spese, osserva la Corte, non presuppone una domanda, trovando il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.): «Di qui la conseguenza che il capo sulle spese, quando costituisce corollario (più che “accessorio”) di una pronuncia di merito non suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla definitività, non chiama in gioco, *nonostante sia un capo di condanna*, l’art. 282 c.p.c., il quale, si ripete, riguarda di per sé esclusivamente la decisione di merito; sicché la questione è sollevata in base ad erroneo presupposto interpretativo».

Dal ragionamento della Corte si può forse dedurre che, ad esempio, sarebbero capi accessori, perché dipendenti da una specifica *domanda di parte*, quelli che provvedono sulla responsabilità processuale *ex art.* 96 c.p.c. ovvero che assegnano un risarcimento *ex art.* 89 c.p.c. in caso di espressioni giudicate sconvenienti ed offensive, sebbene tali capi siano distinti dalla pronuncia *di merito* e non incidano sulla competenza territoriale del giudice adito secondo il meccanismo proprio dell’art. 31 c.p.c.; sicché il problema dell’efficacia esecutiva (anche o soltanto) di simili capi risulterebbe retto dall’art. 282 c.p.c. a differenza di quanto accade per il capo sulle spese, avente una sua autonoma *ratio* giustificatrice soprattutto perché espressione di un dovere decisorio in alcun modo condizionato dall’impulso di parte. In diversi termini, ci sembra che la decisione della Consulta possa essere valorizzata sotto il profilo della pronuncia d’ufficio fondata su una disciplina autonoma (per quanto coordinata) rispetto a quella che regge la pronuncia di merito, piuttosto che sotto il profilo della rigorosa applicazione della nozione tecnica di accessorietà (cui la Corte ha fatto ricorso soltanto per escludere il carattere “accessorio” della pronuncia sulle spese, non anche per limitare l’efficacia esecutiva della sentenza alle sole domande accessorie *ex art.* 31 c.p.c.). Ma, per le ragioni che di seguito diremo, seppure i capi in discorso fossero considerati non accessori rispetto alla (al capo di sentenza che pronuncia sulla) domanda principale, non certo per questo si potrebbe dedurre la non

autonoma esecutorietà.

La Corte costituzionale, così, per chi voglia davvero intendere il suo “dottrinario” discorso, non ha negato in radice l'immediata esecutività del capo della sentenza di primo grado contenente la condanna alle spese (o, possiamo aggiungere, condanna per capi diversi, anch'essi tecnicamente non “accessori” ex art. 31 c.p.c.): si è semplicemente limitata ad escludere la correttezza dei riferimenti interpretativi individuati dal giudice *a quo*, affermando, in positivo, che il problema è retto non dall'art. 282 c.p.c. (e norme collegate), che si occupa esclusivamente delle domande (e così delle condanne o, forse meglio, delle pronunce) *di merito* (e di quelle accessorie), bensì dall'art. 91 c.p.c., che afferma il dovere del giudice (come *corollario* della decisione sul merito) di decidere sulle spese di giudizio anche prescindendo da una esplicita *domanda* di parte. Di qui la conseguenza che la decisione sulle spese, non essendo decisione *di merito* su di una autonoma *domanda* (connessa per accessorietà a quella “principale”), non può essere regolata dall'art. 282 c.p.c., che si occupa esclusivamente delle pronunce di merito, principali o accessorie (secondo la nozione tecnica di accessorietà desumibile dall'art. 31 c.p.c., ovvero, ci sentiremmo di aggiungere, secondo una diversa e più ampia nozione di connessione rispetto alla domanda principale, purché riferibile ad una materia che il giudice debba decidere non d'ufficio ma in ragione di un'esplicita *domanda di parte*, come avviene appunto nei casi di cui agli artt. 96 e 89 c.p.c.).

Quindi, se di contrasto tra Corti si vuole parlare, occorre precisare che si tratta di contrasto *di metodo*, circoscritto al modo di intendere la pronuncia sulle spese; per la Corte di cassazione, questa è accessoria rispetto alla decisione di merito: ad essa finalmente, con la sentenza del 2004, è stato riconosciuto il regime proprio delle pronunzie accessorie (e la Consulta afferma chiaramente, a tal proposito, che se di vera accessorietà si fosse trattato non si sarebbe mai dovuto dubitare del carattere autonomamente esecutivo della condanna alle spese di lite, che è *vera condanna* anche quando “accede” a capi non condannatori). Per la Corte costituzionale, invece, non può tecnicamente parlarsi di accessorietà, in quanto la pronuncia sulle spese trova un suo autonomo fondamento in una norma del codice di rito – l'art. 91 c.p.c., che costituisce peraltro la premessa di un reticolo di norme distribuite tra codice di rito e disposizioni di attuazione – che impone al giudice di provvedere sulle spese con una decisione, svincolata da ogni domanda di parte, che è necessaria conseguenza dell'aver deciso il merito della lite (o, può forse aggiungersi, dell'essere stato investito della decisione sul merito, potendo la decisione sulle spese essere anche l'oggetto di una valutazione di soccombenza “virtuale”<sup>[9]</sup>). L'involontaria comicità – sia detto senza irriverenza – del segnalato contrasto *di metodo* può forse essere apprezzata sul riflesso per cui, allorché la Consulta ha negato la predicabilità in materia del concetto stesso di *accessorietà*, da quello la Cassazione faceva dipendere la non autonoma esecutività del capo sulle spese (esecutivo soltanto se “accessorio” rispetto ad un capo di condanna, di per sé esecutivo), ragion per cui la critica dell'accessorietà era critica della non autonoma esecutorietà; il successivo *revirement* della S.C. ha tenuto in *non cale* la questione dell'accessorietà del capo sulle spese rispetto al capo principale, affermando che l'art. 282 c.p.c. attribuisce efficacia esecutiva a qualunque statuizione condannatoria, sia essa o meno “accessoria” a fronte del capo principale. Il che dimostra che dello stesso concetto di *accessorietà* Corte di cassazione e Corte costituzionale offrono due letture diverse, mentre dall'angolo prospettico dell'osservatore attuale la critica, di cui sopra, appare critica dell'autonoma esecutorietà del capo sulle spese.

L'affermazione della Consulta, che potrebbe sembrare aliena dal comune sentire<sup>[10]</sup> e dalla stessa terminologia di comune utilizzo nella pratica, è tutt'altro che stravagante, ed anzi trova un solido riscontro nella storia stessa dei rapporti tra pronuncia sul merito e pronuncia sulle spese.

L'art. 364, comma 2, c.p.c. del 1865 (secondo cui “*L'esecuzione provvisoria non può essere ordinata per le spese del giudizio, quantunque aggiudicate a titolo di danni*”) era espressione di una vera e propria frattura – quanto alla possibilità di ottenere un'esecutorietà provvisoria – tra decisione sul merito e decisione sulle spese, eredità (peraltro di incerta origine) della codificazione napoleonica del 1806; anche nei casi in cui l'efficacia della sentenza era anticipata dall'apposizione della clausola, il regolamento delle spese era *ope legis* rimandato al momento dell'irretrattabilità: lo stesso Chiovenda <sup>[11]</sup> affermava che il giudice di primo grado provvedeva sulle spese nell'eventualità che la sentenza non fosse appellata, perché in caso contrario il relativo capo veniva letteralmente travolto dalla proposizione stessa del gravame. Il principio tradizionale *appellatione pendente nihil innovatur* non poteva trovare deroghe nel corso del giudizio, e men che mai deroghe *ope iudicis*: neppure nel caso delle sentenze contumaciali che potevano essere dichiarate anch'esse provvisoriamente esecutive, ma non quanto al regime delle spese che obbligatoriamente era rimandato al momento della formazione

del giudicato. La *ratio* che sottostava ad una simile concezione imponeva che il regolamento delle spese, rispondendo ai principi di globalità e causalità[12], non potesse che riguardare il giudizio nella sua intierezza, non potendo invece interessare né il singolo atto processuale, né la singola fase o grado: per Chiovenda (in ciò vicino alla tradizione d'oltralpe) era letteralmente inconcepibile un'esecutorietà provvisoria del capo sulle spese, che non poteva considerarsi in sé «un caso di esecuzione provvisoria»[13].

Vigente il nuovo codice, l'opinione tradizionale[14] è stata sottoposta a critica sulla scorta del nuovo verbo sull'*effettività della tutela* e grazie ad una lettura generalizzante dell'art. 282 c.p.c.[15], peraltro non da tutti condivisa[16] ma infine recepita, oltre che dalla prevalente giurisprudenza, anche dai più recenti studiosi della materia[17]. Ma va certamente riconosciuto che il problema si atteggiava, sino al 1990, in termini assolutamente diversi da quelli attuali, perché sino all'affermazione del carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di primo grado poteva discutersi se la clausola di esecutività provvisoria si estendesse, in via più o meno automatica, al capo relativo alle spese[18] ovvero se quest'ultimo potesse essere dotato *ope iudicis* di una propria distinta esecutorietà (prospettiva dai più esclusa, ma non unanimemente rigettata[19]); sebbene la cartina di tornasole di un autonomo rilievo del problema delle spese poteva apprezzarsi[20] con riferimento all'esecutività del relativo capo nella sentenza d'appello, che fosse di per sé non esecutiva in quanto costitutiva o di accertamento mero (ove il carattere autonomamente esecutivo della pronuncia sulle spese veniva desunto, in modo piuttosto pacifico nella giurisprudenza, dagli artt. 337 e 373 c.p.c.[21]).

Insomma: se le disposizioni sull'esecutività delle sentenze *di merito* (riprendiamo, per comodità, l'espressione della Consulta) fossero riferibili (anche) alla condanna alle spese, la Corte di cassazione non avrebbe mai dovuto avere incertezze in ordine alla portata del nuovo art. 282 c.p.c., vuoi perché la clausola di provvisoria esecuzione poteva essere apposta (così come espressamente negata) anche per il capo sulle spese, vuoi perché, prima della riforma del 1990, la sentenza d'appello, che non fosse di per sé esecutiva, lo era senz'altro *ope legis* per il capo relativo alle spese, senza necessità di “chiamare in gioco” l'art. 282 c.p.c. e la concessione *ope iudicis* della clausola in presenza delle rigorose condizioni ivi previste. In altri termini, nella prospettiva dell'*accessorietà* della decisione e così del capo sulle spese [22], non potevano sussistere dubbi circa la portata del nuovo art. 282 c.p.c., così come non erano esistiti dubbi sulla portata degli artt. 282, 337, 373 c.p.c. nella loro lezione originaria. E tanto afferma chiaramente, si ripete, la Corte costituzionale nella sentenza in rassegna: «l'art. 282 c.p.c. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori “accessori” (*id est*, di accoglimento di domande accessorie *ex art. 31 c.p.c.*) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale, e cioè che, ove di vera accessorietà si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività».

Ma, al tempo stesso, la Consulta ha indicato per la condanna alle spese (e, forse, per i capi non di merito non connessi *ex art. 31 c.p.c.* con la condanna principale) un'altra strada, diversa da quella (forse più comoda, se non proprio scontata, per l'interprete attuale) dell'*accessorietà*: e, per la struttura stessa del giudizio costituzionale, non poteva porsi autonomamente alla ricerca delle norme, diverse da quelle sottoposte al suo vaglio, da cui argomentare l'immediata esecutività della condanna alle spese: sebbene la Corte abbia chiaramente affermato che il punto di partenza dell'indagine non possa che essere l'art. 91 c.p.c., autonomo “titolo” della pronuncia sulle spese fondata sul principio di soccombenza.

La prospettiva indicata dalla Corte costituzionale apparirà perfettamente coerente a coloro[23] che hanno distinto l'esecutività “provvisoria” *ex art. 282 c.p.c.* dall'esecutività “immediata” delle decisioni sulle spese di giudizio, che sembrano senza eccezioni sempre esecutive avendo l'attuale codice – che non ha riprodotto una norma simile all'art. 364, comma 2, c.p.c. 1865 – abbandonato l'idea che il regolamento delle spese fosse materia invariabilmente coordinata all'irretrattabilità della sentenza, rilevante soltanto al termine del giudizio in base al principio di globalità.

Di ciò è testimonianza – ed appare significativo che il procedimento cautelare uniforme sia coevo alla riforma dell'art. 282 c.p.c. – l'art. 669 *septies*, comma 3, c.p.c., come «espressione della scelta legislativa diretta a delimitare l'onere dell'anticipazione delle spese nell'ambito di ciascun grado del procedimento»[24]; così come appare significativo[25] che nel codice del '40 – prescindendo dalle recenti modifiche – esistano molti altri esempi di disposizioni che attribuiscono efficacia esecutiva immediata a provvedimenti di liquidazione anche relativi a singoli atti del processo: si considerino gli

artt. 38, ult. co., e 39 disp. att. ora abrogati, con effetto dal 1° luglio 2002, dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha introdotto il principio – art. 8, primo comma – dell’anticipazione delle spese a carico di ciascuna parte, per diretta previsione di legge o per provvedimento del giudice); l’art. 53 disp. att. c.p.c., a norma del quale i decreti di liquidazione dei compensi a favore degli ausiliari del giudice costituiscono *titolo esecutivo*; gli artt. 611, 2 comma e 614 c.p.c., sulle spese dell’esecuzione per consegna o rilascio e per obblighi di fare e non fare; le stesse ordinanze anticipatorie (artt. 186 *ter* e *quater*), e l’art. 641, ult. comma, c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 186 *ter*, comma 2), ove si precisa che il giudice del monitorio «ingiunge il pagamento» anche delle spese liquidate nel decreto; norme tutte – e gli esempi potrebbero continuare – dalle quali si evince la regola che «ancor più che le sentenze di merito, ad essere esecutive sono sempre e comunque le pronunce sulle spese di lite»<sup>[26]</sup>, e tale esecutorietà è “immediata” e non “provvisoria” perché non anticipa gli effetti della decisione di merito rispetto al momento dell’irretrattabilità, ma è piuttosto espressione del principio, immediatamente deducibile dall’art. 91 c.p.c., per cui la decisione sulle spese, che chiude ciascun grado di giudizio, è di per sé esecutiva prescindendo dal contenuto (di merito o di rito, di accoglimento o di rigetto, di condanna o di accertamento mero, di cessazione della materia del contendere etc.) della decisione cui la prima è coordinata<sup>[27]</sup>. Opinare diversamente, del resto, imporrebbe la dimostrazione che, nel nostro sistema e prescindendo dalle disposizioni particolari sull’esecuzione provvisoria della sentenza (di merito), esiste un principio per cui l’efficacia esecutiva è obbligatoriamente coordinata alla formazione del giudicato o, comunque, all’irretrattabilità del provvedimento che abbia forma diversa dalla sentenza: affermazione smentita dall’esame di molte disposizioni del codice e che inoltre sembra procedere in senso contrario all’evoluzione in tema di sommari non cautelari, che ci mostra una divaricazione sempre più evidente tra “efficacia” ed “autorità” della sentenza (e, in generale, della decisione giudiziaria).

In definitiva, ci sembra non possa parlarsi di un effettivo “conflitto tra Corti”, a proposito del tema cui sono dedicate queste brevi note. Seguendo percorsi diversi le due sentenze, correttamente intese, risultano espressione di un identico principio: la Cassazione producendo (finalmente, dopo i molti arresti contrari) le ovvie conseguenze della sua concezione del capo sulle spese come “accessorio” della decisione di merito (“accessorio” rispetto alla domanda e così alla pronuncia principale, non anche “ancillare” rispetto all’esecutività del capo principale); la Consulta indicando nell’art. 91 c.p.c., e norme connesse, l’autonomo fondamento della decisione sulle spese, replicando al giudice rimettente – e la Corte non poteva certamente, in quella sede, dire o aggiungere qualcosa di diverso – che il dubbio interpretativo sul quale egli aveva operato la valutazione di non manifesta infondatezza risultava semplicemente mal posto, «sicché la questione è sollevata in base ad erroneo presupposto interpretativo», per la ragione che l’art. 282 c.p.c. si preoccupa soltanto di anticipare gli effetti delle statuizioni di merito coperti, in prospettiva, dall’autorità della sentenza *ex art.* 2909 c.c.

---

[1] Cfr. De Vita, *Provvisoria esecutività della sentenza, capi accessori, condanna alle spese: la Consulta interviene*, in RDPr, 2005, 583 ss.

[2] Anche in tal caso, sulla spinta di molta giurisprudenza di merito: v., ad esempio, i provvedimenti di App. Bari, 19 giugno 2003 e 16 maggio 2003 e Trib. Catania, 10 luglio 2003, in FI, 2004, I, 1913 ss., con ampia nota redazionale.

[3] Sia sufficiente il rinvio a Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 195; Chiarloni, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Commentario a cura di G. Tarzia e F. Cipriani, in NLCC, 1993, 157 ss.; Comoglio, *L’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di M. Taruffo, 2° ed., Torino, 2000, 364 ss.; Ferri, *In tema di esecutorietà della sentenza e inhibitoria*, in RDPr, 1993, 559 ss.; Carpi, voce *Esecutorietà*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1995, XIII, *Aggiornamento*, 4. Sul carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di primo grado quale “naturale portato” della riforma del

1990 v. lo stesso Vaccarella (Capponi – Cecchella), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 264 ss., ove si riconosce che «la prevalente opinione dei *conditores* della legge è stata certamente – anche se nebulosamente – nel senso di voler riconoscere alla sentenza di primo grado quella efficacia (esecutiva) anche a prescindere dal suo contenuto condannatorio ... sembra chiaro che può ben dirsi che il nuovo art. 282 costituisce il logico (anche se non necessitato) coronamento del nuovo procedimento di primo grado».

[4] In molti ricordano che, sulla novella all'art. 282 c.p.c., si era creato un contrasto tra i due illustri relatori all'assemblea del Senato: mentre il sen. Acone, infatti, intendeva precisare che «la sentenza *di condanna* di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti» (in tal senso l'emendamento presentato nella seduta di commissione del 13 dicembre 1989), il sen. Lipari osservò in contrasto che «qualche volta una sentenza che formalmente non è di condanna, ma ad esempio risolutiva di un contratto, consente alla parte che ha ottenuto la risoluzione di recuperare la somma in ipotesi versata, ove non sia stata ancora reimmessa nel suo possesso; si pensi anche alla possibilità di rientrare in possesso di un immobile ... se vogliamo veramente assegnare a questa norma una funzione deterrente ... io credo che l'espressione “di condanna” sia ancora insufficiente». Cfr. Capponi – Manzo (a cura di), *I lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile*, in *Doc. Giust.*, 1991, 10, 39.

[5] Che mi paiono ben rappresentate da Scarselli, *La provvisoria esecuzione della condanna alle spese del giudizio (ovvero, la parte che ha ragione non recupera le spese fino al passaggio in giudicato della sentenza?)*, in *FI*, 2001, I, 160, a commento della Cass., 12 luglio 2000, n. 9236 (precedente richiamato, accanto alla Cass. 24 maggio 1993, n. 5837, dalla stessa Consulta nella sentenza 232/2004).

[6] Ci sembra opportuno riportare in proposito, per la sua esemplare chiarezza, un passo di una recente decisione delle SS.UU. Penali della Corte di cassazione (sent. 17 maggio 2004, n. 23016, ric. Pezzella): «E' unanime in dottrina l'opinione che esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell'efficacia *erga omnes* attribuita dall'art. 136, comma 1, Cost. alle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge. Per rendersi conto dell'incontrovertibilità dell'affermazione basta osservare che se a dette decisioni dovessero riconoscersi effetti vincolanti per i giudici, la Corte costituzionale sarebbe investita di un potere di interpretazione autentica che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al legislatore.

La stessa posizione è stata ripetutamente espressa dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte.

Un primo intervento è segnato dalla sentenza 22/1995, ric. Clarke, con la quale, sulla scia del concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza penale e civile, è stato ritenuto che quelle decisioni sono prive dell'efficacia, *erga omnes* propria delle sentenze con le quali viene dichiarata l'incostituzionalità di una disposizione di legge, ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30 della l. 87/1953, di talché è innegabile che le predette pronunce hanno valore di mero precedente e non vincolano il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale e sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della identica disposizione di legge. Nella sentenza Clarke è stato precisato, altresì, che soltanto nel giudizio a quo la sentenza interpretativa produce una preclusione endoprocessuale derivante «dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale»: con la conseguenza che la medesima questione non può essere riproposta nello stesso giudizio e che al giudice a quo è definitivamente inibita l'applicazione della norma nell'interpretazione ritenuta incostituzionale (Corte costituzionale, ordinanza 268/1990). Per una precisa esigenza di coerenza interna del sistema, dalla pronuncia interpretativa scaturisce un "vincolo negativo" ai poteri interpretativi del giudice che ha sollevato la questione giudicata non fondata, nel senso che quest'ultimo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta incostituzionale dalla Consulta, pur essendogli consentito di scegliere differenti soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali.

Va considerato che la sentenza Clarke è stata emessa proprio nel processo in cui era insorto l'incidente di costituzionalità conclusosi con la sentenza interpretativa 470/1991, relativa all'ammissibilità di acquisizioni probatorie nell'appello conseguente a giudizio abbreviato. Le Sezioni Unite hanno ritenuto, con quella pronuncia, di condividere la soluzione accolta nella citata decisione interpretativa,

seguendo, però, proprie ed indipendenti linee argomentative, soprattutto di ordine sistematico.

Tali notazioni valgono a porre in luce un profilo di essenziale importanza: quello per cui, persino per il giudice a quo, le decisioni interpretative non producono vincoli, se non quello di carattere negativo che impedisce di applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale. Ne segue che l'allineamento alla soluzione accolta in tali decisioni postula da parte del giudice un'autonoma adesione, sì da giustificare l'applicazione della norma nella portata da essa assunta a seguito dell'intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale.

Le Sezioni Unite intendono riaffermare tali principi, rilevando che tutti i propri reiterati interventi sono univocamente orientati nel senso dell'esclusione dell'efficacia vincolante delle sentenze interpretative (cfr. Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1998, Alagni; 13 luglio 1999, Gallieri; 23 febbraio 2000, D'Amuri).

L'ordinamento vigente non permette, in definitiva, di configurare un limite più rigido di quello negativo o indiretto testé delineato, tanto più che sarebbe veramente incoerente ipotizzare nei confronti degli altri giudici condizionamenti più incisivi di quelli che sorgono a carico del giudice che ha sollevato l'incidente di costituzionalità.

In conclusione, in risposta al quesito relativo agli effetti delle decisioni interpretative di rigetto, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: *Le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, comma 2, Cost. purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto».*

[7] Che, peraltro, non era affatto rappresentativa di un indirizzo monolitico (salvo che nella giurisprudenza di legittimità), che del resto in materia non è dato registrare neppure in dottrina: v., per riferimenti, oltre allo stesso De Vita, *Op. cit.*, *passim*, Dominici, *E' "immediatamente" e non "provvisoriamente" esecutiva la condanna alle spese giudiziali*, in GI, 2004, 1421 ss. V. anche la nota (adesiva alla Cass. 9236/2000) di Gatti, *In tema di provvisoria esecutorietà della condanna alle spese*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 200 ss. e quella di Zamboni, *La provvisoria esecutività della condanna alle spese in primo grado*, in NGCC, 2004, I, 192 (a Trib. Lecco, 31 ottobre 2002, secondo cui *Il capo di condanna alle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado, ancorché la domanda principale sia stata respinta e la sentenza medesima non contenga altra condanna che quella al pagamento delle spese di lite, costituisce titolo esecutivo, seppur provvisorio sino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.*).

[8] Che ci sembra di cogliere nell'insistito riferimento alla sentenza *di merito* di primo grado quale possibile oggetto dell'efficacia provvisoriamente esecutiva a norma del novellato art. 282 c.p.c., e nell'affermazione dell'efficacia autonomamente esecutiva dei capi condannatori accessori, anche a fronte di un capo principale non condannatorio e così non provvisoriamente esecutivo. Non ci sembra invece che la sentenza contenga decise affermazioni, suscettibili di far ritenere (con De Vita, *Op. cit.*, 598) che la Consulta abbia inteso indirettamente intervenire sul delicato dibattito relativo all'efficacia provvisoriamente esecutiva di sentenze diverse da quelle di condanna.

[9] Cfr., da ultimo, Cass. 1 giugno 2004, n. 10478, in GC, 2004, I, 1968.

[10] Non va infatti trascurato che un orientamento consistente giudica "accessoria" la pronuncia sulle spese rispetto a quella di merito: v., senza alcuna pretesa di completezza, vigente il codice del 1865 Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, IV, Milano, s.d., ma 1905, 226; Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Roma, 1936, I, 147 ss.; Menestrina, *Il processo avanti a giudice incompetente e la condanna nelle spese*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, I, 229; vigente il codice del 1942 Andrioli, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, 337; Carpi, *La provvisoria esecutività della sentenza*, Milano, 1979, 106 ss.; Gualandi, *Spese e danni nel processo civile*, Milano, 1962, 82; Scarselli, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1998, 182 ss. (ove conformi riferimenti anche di letteratura straniera), 432 ss.; Gonnelli, *Il principio di globalità nelle spese processuali*, in RDPR, 2004, 503 ss., ove ulteriori riferimenti.

- [11] *La condanna nelle spese giudiziali*, Torino, 1901 (rist. anast. Napoli, 2001), part. 414 ss.
- [12] Cfr. in particolare Gonnelli, *op.loc.cit.*
- [13] *Op. cit.*, 415.
- [14] Che, secondo il Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., 226, era peraltro tutt'altro che chiara, non comprendendosi la vera ragione della regola esposta dall'art. 364 c.p.c., che poteva spiegarsi soltanto con la fretteolosità con cui il legislatore aveva creduto di poter regolare il problema. Secondo Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, 4°ed., vol. IV, Torino, 1896, n. 733, p. 661, «questa disposizione la quale è un'esatta traduzione dell'articolo 137 del Codice di procedura civile francese, è suggerita dalla considerazione che la condanna alle spese, quantunque sia un accessorio e una conseguenza della condanna sulla questione principale, tuttavia ha un oggetto suo proprio e distinto dall'oggetto della condanna principale, pel quale soltanto la legge, derogando alla regola generale sull'effetto sospensivo dell'appello, concede l'esecutorietà provvisoria».
- [15] Cfr. soprattutto Carpi, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., part. 108 ss.
- [16] V., per riferimenti, Lancellotti, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Nov. Dig. It.*, VI, Torino, 1957, 792 ss.
- [17] Scarselli, *Le spese giudiziali civili*, cit.; Id., *La provvisoria esecuzione*, cit.
- [18] V. ad esempio Cass. 13 luglio 1971, n. 2291, in GI, 1972, I, 1, 1101, secondo cui la clausola di esecutorietà poteva essere limitata alla pronuncia di merito, ed essere invece espressamente esclusa per la condanna alle spese.
- [19] Vedi infatti Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 276; Satta, *Diritto processuale civile*, Padova, 1959, 279; Micheli, *Corso di diritto processuale civile*, I, Milano, 1959, 58; Cass., 24 maggio 1993, n. 5837. Ma qualche giudice di merito ha ammesso l'esecuzione provvisoria soltanto per il capo sulle spese: Pret. Montagnano, 14 aprile 1978, in GI, 1979, I, 2, 29, con nota di Carpi, *Provvisoria esecutorietà e spese del processo civile*; Trib. Trani, 24 maggio 1990, in FI, 1991, I, 2555.
- [20] Come ha notato acutamente Consolo, *Una non divisibile conseguenza (la non esecutorietà del capo sulle spese) di una premessa fondata (la non esecutorietà delle statuizioni di accertamento)*, in CG, 2000, 1601, in nota critica alla Cass. 9236/2000.
- [21] Cass. 26 ottobre 1960, n. 2903, in FI, 1961, I, 643. V. anche Cass. 24 maggio 1993, n. 5837, in GC, 1994, I, 3248. Nella giurisprudenza di merito, cfr. ancora Trib. Trani, 24 maggio 1990, cit.
- [22] Prospettiva, si ripete, abbracciata da molti: v., anche per riferimenti, Scarselli, *op. cit.*, part. 181 ss.; Cordopatri, *L'abuso del processo*, II, Padova, 2000, 226 ss.
- [23] Dominici, *Op.cit.*, part. 1423 ss.
- [24] Dominici, *Op. cit.*, 1424.
- [25] Come giustamente nota Petrillo, *Da un'apprezzabile premessa (l'esecutività di tutti i capi condannatorii) un benvenuto ripensamento sulla esecutività della condanna alle spese in primo grado*, in nota a Cass. 10 novembre 2004, n. 21367, in CG, 2005.

[26] Petrillo, *Op. cit.*

[27] Dominici, *Op. cit.*, 1425.